

N.R.G. 625/2021



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Parma

SEZIONE PRIMA CIVILE

Sottosezione Lavoro

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa proposta da

MEET BOL S.R.L. (03192411209), rappresentata e difesa dagli avv. BELLENDENRICA e VERCELLI DINO, elettivamente domiciliata presso il relativo studio in VIA XX SETTEMBRE 13/1 17100 SAVONA;

RICORRENTE

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e BARUSI NILLA, elettivamente domiciliato C/O INPS 43100 PARMA;

CONVENUTO

OGGETTO: sospensione con intervento della Cassa integrazione guadagni

Conclusioni

Per la parte ricorrente:

«Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice del Lavoro del Tribunale adito, *adversis reiectis*:

- 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l'inefficacia del provvedimenti n. INPS 5600.28/11/2020.0405831 e INPS 5600.28/11/2020.0405750 del 28 novembre 2020 nella parte impugnata ove hanno escluso il lavoratore CF. DMGGNN75C20G273Y e/o di qualunque ulteriore atto al medesimo presupposto, collegato o consequenziale;
- 2) Accertare e dichiarare il diritto della MEET BOL S.R.L. ad ottenere il trattamento di integrazione salariale (assegno ordinario di cui all'art 7 del Decreto Interministeriale n. 94343/2016) anche con riferimento al dipendente escluso.
- 3) Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio».

Per la parte convenuta:

«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione,

in via pregiudiziale,

dichiarare la propria carenza di giurisdizione a favore del TAR territorialmente competente nel merito

Respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio».

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 8.10.2021, Meet Bol s.r.l. ha chiesto al Tribunale di Parma di accertare il suo diritto a ottenere il trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 7 D.I. 9343/2016, chiesto e ottenuto per 4 lavoratori in data 12.6.2020,

anche con riferimento al lavoratore Giovanni Di Maggio, per il quale l'erogazione era stata negata da INPS.

2. INPS si è costituito in giudizio, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del TAR territorialmente competente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione sollevata da INPS.
6. Secondo la giurisprudenza di legittimità, a seguito del provvedimento di ammissione alla cassa integrazione guadagni, le posizioni dei privati (lavoratori e imprese) nei confronti dell'amministrazione si configurano come diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario, essendosi esaurito nella fase antecedente all'ammissione lo spazio di esercizio discrezionale del potere autoritativo (Cass. 27 gennaio 2006, n. 1732; Cass. S.U., 11 gennaio 2007, n. 310).
7. Nel caso di specie, la controversia riguarda la legittimità dell'esclusione di una singola posizione nell'ambito di una già riconosciuta ammissione dell'azienda al trattamento di integrazione salariale, sussistendo pertanto la giurisdizione del giudice adito.
8. Nel merito, il rigetto in via amministrativa dell'istanza dell'azienda è stato motivato sulla base della circostanza dell'assenza del requisito, in capo al lavoratore Di Maggio, dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data della presentazione della domanda; presupposto necessario per l'erogazione del trattamento ai sensi dell'art. 1 co. 2 d.lgs. 148/2015.
9. È pacifico che il lavoratore non avesse effettivamente un'anzianità di 90 giorni; tuttavia, secondo l'impresa ricorrente, il caso di specie rientrerebbe nell'eccezione di cui all'art. 1, co. 2, secondo periodo d.lgs. 148/2015, secondo cui il requisito dei 90

giorni non è richiesto «per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili».

10. In particolare, integrerebbe un caso di evento oggettivamente non evitabile la nota pandemia da Covid-19, in occasione del quale è stato richiesto il trattamento di integrazione salariale per cui è causa.
11. INPS ha rilevato che la legislazione emergenziale ha previsto numerose forme di cassa integrazione ai requisiti ordinari, che l'impresa avrebbe potuto richiedere; la stessa ha però richiesto la cassa integrazione con causale ordinaria e non quella con causale Covid, come confermato dallo scambio tra l'azienda e l'Ente previdenziale nel cassetto bidirezionale.
12. La ricorrente ha replicato di essere stata costretta a richiedere la cassa integrazione ordinaria per avere già usufruito per intero, al momento della richiesta, dei periodi di "cassa integrazione Covid" via via previsti dai decreti d'urgenza avvicendatisi nel 2020 e, segnatamente:
 - 9 settimane previste dal d.l. 18/2020, utilizzate dal 2.3.2020 al 2.5.2020;
 - 5 settimane previste dal d.l. 34/2020, utilizzate dal 3.5.2020 al 7.6.2020.
13. La cassa integrazione con causale ordinaria è stata quindi richiesta per coprire il periodo intercorrente tra il 12.6.2020 e il 13.7.2020, data in cui è stata richiesta nuovamente la "cassa integrazione Covid" in virtù di quanto previsto dal d.l. 52/2020.
14. Lo scrivente ritiene che gli effetti della pandemia da Covid-19 sull'attività aziendale non possano essere invocati per giustificare la deroga al requisito dei 90 giorni di servizio, proprio a motivo dell'introduzione, da parte della legislazione emergenziale, di forme di trattamento di integrazione salariale in deroga ai requisiti ordinari.
15. La facoltà di accedere ai trattamenti di integrazione salariale anche in circostanze non già ricomprese nella normativa vigente in tema di cassa integrazione "ordinaria", resasi necessaria proprio per le pesanti ricadute delle misure di

contenimento dell'epidemia sull'attività economica privata, è stata infatti resa oggetto di una normativa speciale, specificamente prevista dal legislatore per tale contingenza.

16. Ne consegue che l'attribuzione della cassa integrazione per la causale Covid per periodi aggiuntivi rispetto a quelli assicurati dai decreti d'urgenza del 2020, senza che sussistessero i requisiti per l'erogazione della cassa integrazione ordinaria, costituirebbe un'elusione della volontà del legislatore, che ha previsto un numero massimo di settimane di erogazione dei trattamenti in deroga anche in un'ottica di contemperamento tra le esigenze di sostegno all'economia e della sostenibilità del notevole impiego aggiuntivo di risorse finanziarie pubbliche.
17. Deve quindi ritenersi che, una volta usufruito di tutti i periodi di "cassa Covid", dunque, l'impresa possa accedere ai trattamenti di integrazione salariale alla sussistenza delle condizioni ordinarie, non potendosi quindi identificare la pandemia come causa giustificativa della deroga al requisito dei 90 giorni di servizio quando la stessa è già stata presa in considerazione dalle norme emergenziali, prevalenti su quelle ordinarie in virtù del principio di specialità.
18. Infine, è infondata l'argomentazione svolta dalla società ricorrente, secondo cui i giorni di integrazione salariale percepiti dal lavoratore Di Maggio andrebbero conteggiati nei 90 giorni di servizio, dato che in base alla circolare INPS 176/2020 sono computati nei 90 giorni anche i giorni di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e maternità obbligatoria e quindi potrebbero essere computati anche i giorni di percezione dell'assegno con causale Covid-19.
19. La stessa circolare non include infatti i periodi di integrazione salariale tra quelli utili alla maturazione di giornate lavorative e tali periodi non possono essere accomunati a quelli in cui il lavoratore è assente dal lavoro in forza di istituti legali di sospensione della prestazione lavorativa.
20. Per questi motivi, il ricorso deve essere rigettato.

21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta il ricorso;
2. condanna Meet Bol s.r.l. al pagamento in favore di INPS delle spese di lite, che liquida in € 3.500, oltre accessori di legge e 15% per spese generali.

Così deciso in Parma, 24/10/2023

Il giudice

Matteo Giovanni Moresco